



COMUNE DI ALSENO
Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA'
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Testo coordinato

Approvato con delibera di C.C. n. 32 del 15.09.1995
Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 13.06.2011
Modificato con delibera di C.C. n. 21 del 19.07.2014
Modificato con delibera di C.C. n. 43 del 29.11.2014

INDICE

CAPO 1° : GENERALITA'

Art. 1 – Definizione	pag. 1
----------------------------	--------

CAPO 2° : DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 2 – Nomina e durata.....	pag.1
Art. 3 – Composizione.....	pag. 2
Art. 4 – Partecipazione alle sedute della Commissione.....	pag. 2
Art. 5 – Impulso e decisione	pag. 2
Art. 6 – Ulteriori Attribuzioni	pag. 3
Art. 7 – Relazione delle Commissioni e discussione in aula.....	pag. 4
Art. 8 – Presidenza e vicepresidenza.....	pag. 4
Art. 9 – Convocazione.....	pag. 5
Art. 10 – Validità delle sedute e calcolo della maggioranza.....	pag. 5
Art. 11 – Verbali e segreteria delle Commissioni.....	pag. 6

CAPO 3° : DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 12 – Nomina, durata e composizione.....	pag. 7
--	--------

CAPO 4° : DELLE COMMISSIONI D'INDAGINE

Art. 13 – Nomina, durata e composizione.....	pag. 7
--	--------

CAPO 5° : NORME COMUNI E FINALI

Art. 14 – Pubblicità delle sedute.....	pag. 8
Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento.....	pag. 8

CAPO 1° : GENERALITA'

Art. 1

Definizione

1. Allo scopo di assicurare un'informata e consapevole partecipazione dei singoli Consiglieri all'elaborazione, preparazione e verifica delle principali scelte di programma e di piano del Comune, il Consiglio comunale si avvale, al proprio interno, di Commissioni consiliari.
2. Queste possono essere:
 - a) Permanenti (Allegato "A" del presente regolamento);
 - b) Temporanee e speciali;
 - c) D'indagine.

CAPO 2° : DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 2

Nomina e durata

1. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni mandato amministrativo e comunque entro 6 mesi dalla seduta di insediamento procede alla nomina dei componenti.
2. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio che le ha espresse.
3. Il Consiglio provvede, inoltre, alla dichiarazione di decadenza, all'accettazione delle dimissioni ed alla sostituzione dei membri delle Commissioni cessati per qualunque ragione.

Art.3

Composizione

1. Ogni Commissione è composta di cinque Consiglieri, di cui tre sono espressi dai gruppi che sostengono il Sindaco e la sua maggioranza e uno per ognuno dei gruppi schierati all'opposizione.
2. Un Consigliere può far parte di più di una Commissione.
3. Il Sindaco non può far parte di alcuna Commissione, mentre gli Assessori possono, se Consiglieri, esservi nominati componenti.
4. Il Presidente, a sua discrezione, può invitare a partecipare ai lavori della Commissione soggetti esterni alla stessa ai quali non viene riconosciuto il diritto di voto.

Art. 4

Partecipazione alle sedute della Commissione

1. Il Sindaco e gli Assessori devono essere invitati alle riunioni di tutte le Commissioni.
2. La partecipazione di cui sopra non importa il diritto di prendere parte ad eventuali votazioni.

Art. 5

Impulso e decisione

1. Le Commissioni trattano di argomenti di interesse dell'Amministrazione Comunale.
 - a) Deferiti per iscritto dal Sindaco o dai singoli Assessori o dalla quinta parte dei Consiglieri.
 - b) Stabiliti autonomamente dal Presidente ovvero assegnati dal Consiglio per ulteriore approfondimento.
2. Il criterio per individuare la competenza è basato sulla prevalenza e sulla preminenza dei singoli aspetti per ciascun argomento.

3. L'attività della Commissione si estrinseca nell'esaminare ed approfondire le proposte di deliberazione provenienti dai diversi settori operativi in materia di programmi, piani, investimenti, bilanci, regolamenti ed altre determinazioni di indirizzo generale delle attività dell'Amministrazione del Comune.

4. I lavori della Commissione si concludono con un parere, che si ha per espresso quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti proporzionati in dodicesimi e ponderati in base alla rappresentatività espressa dai gruppi in Consiglio Comunale.

5. Il componente od i componenti dissenzienti possono predisporre, a loro cura, un parere di minoranza.

Art. 6
Ulteriori attribuzioni

1. Alle Commissioni, inoltre, spetta:
 - a) Di avanzare, per mezzo del proprio Presidente, al Consiglio, proposte di deliberazioni su materie di rilevante interesse cittadino;
 - b) Di studiare ed elaborare scelte programmatiche in coordinazione con gli Assessori competenti, avvalendosi di tutti gli strumenti di confronto con la società civile;
 - c) Di richiedere, per particolari esigenze, la partecipazione, alle adunanze delle Commissioni, di funzionari ed altri dipendenti comunali, di esperti e tecnici anche estranei all'Amministrazione, nella misura massima di due (uno proposto dai componenti di maggioranza, l'altro da quelli di minoranza); in quest'ultimo caso la richiesta deve essere comunicata al Sindaco ed all'Assessore del settore.

2. I lavori della Commissione si concludono con una proposta, che si ha per espressa quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti proporzionata come da Art. 5 comma 4.

Art. 7

Relazione delle Commissioni e discussione in aula

1. Le relazioni conclusive delle Commissioni possono sostituire la discussione generale da parte del Consiglio qualora nessun Consigliere ne chieda l'illustrazione in aula.
2. Della relazione dovrà essere fatto deposito agli atti del Consiglio e di essa dovrà essere fatta menzione nella deliberazione relativa.

Art. 8

Presidenza e vicepresidenza

1. Ogni Commissione viene formalmente insediata a cura del Sindaco.
2. Ogni Commissione elegge nel suo seno, alla prima riunione, il Presidente ed il Vice Presidente; all'elezione dovranno essere presenti almeno quattro dei componenti e dovrà avvenire a maggioranza dei presenti proporzionata come da Art. 5 comma 4.
3. Se la nomina del Presidente e del Vice Presidente non avviene entro trenta giorni dall'insediamento, ad essa procede d'ufficio il Consiglio comunale.
4. Il presidente temporaneamente assente o impedito è sostituito in ogni sua mansione dal Vice Presidente.

Art. 9

Convocazione

1. La convocazione delle Commissioni è fatta dal Presidente.
2. Almeno due componenti possono chiederne la convocazione entro il termine di dieci giorni; tale richiesta dovrà pervenire per iscritto al Presidente della Commissione cui la richiesta stessa si riferisce, specificando gli argomenti da discutere e la motivazione. In caso di omissione e su richiesta degli stessi richiedenti, provvede il Sindaco.
3. La convocazione deve indicare gli oggetti da trattare e deve essere inviata almeno cinque giorni prima delle riunioni fissate; l'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente e comunicati, oltre che a tutti i componenti della Commissione, anche al Sindaco ed a tutti gli Assessori.
4. Due o più Commissioni, previo accordo fra i rispettivi Presidenti, possono riunirsi congiuntamente per l'esame di materie di comune competenza; in tal caso presiede la riunione il Presidente più anziano di età.

Art. 10

Validità delle sedute e calcolo della maggioranza

1. In sede di prima convocazione, l'adunanza è valida con la presenza di 4 componenti; in seconda convocazione, che può avvenire anche entro un'ora, l'adunanza è valida con la presenza di tre componenti.
2. I pareri o le proposte di deliberazione delle Commissioni si intendono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza proporzionata come da Art. 5 comma 4.
3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 11

Verball e segreteria delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni sono redatti, ad opera del Segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario. Le decisioni assunte dalle Commissioni sono immediatamente eseguibili.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è depositato, dandone comunicazione ai membri della Commissione, presso l'Ufficio di competenza per le relative ed eventuali consultazioni e sarà posto all'approvazione dei membri della Commissione stessa all'inizio della seduta immediatamente successiva, che dovrà aver luogo di norma entro 180 giorni. I verbali potranno essere resi pubblici solo dopo l'approvazione degli stessi da parte dei membri della Commissione.
3. I lavori della Commissione, altresì, sono registrati su supporto magnetico a cura del Segretario della Commissione, il quale conserva la registrazione sino all'effettuazione della seduta di approvazione del verbale di cui al punto 2. Tale registrazione in fase di approvazione del verbale può essere utilizzata a supporto della stesura dello stesso.
4. La designazione del Segretario viene fatta dal Segretario comunale, scegliendo fra i dipendenti di ruolo con preferenza per quelli appartenenti agli Uffici aventi competenza coincidente, in tutto o in parte, con quella di ciascuna Commissione.
5. Il Segretario organizza la raccolta ordinata di tutti gli elementi necessari al fine della formazione del parere o delle proposte.
6. Il Sindaco o gli Assessori interessati, i Capigruppo consiliari ed i singoli componenti delle Commissioni, possono prendere visione o richiedere copia del verbale, fermo restando che lo stesso potrà essere reso pubblico solo ad avvenuta approvazione. Il Segretario ne rilascia copia dopo aver informato il Presidente della Commissione.

CAPO 3° : DELLE COMMISSIONI SPECIALI

Art. 12

Nomina, durata e composizione

1. Per affrontare problemi specifici, il Consiglio può costituire Commissioni temporanee e speciali, determinandone composizione, compiti, durata e modalità di funzionamento.
2. In mancanza di indicazioni funzionali, si applicano le norme riguardanti le Commissioni permanenti.

CAPO 4° : DELLE COMMISSIONI D'INDAGINE

Art. 13

Nomina, durata e composizione

1. Su proposta del Sindaco ovvero su motivata richiesta scritta di almeno due quinti dei Consiglieri in carica, il Consiglio comunale può istituire, nel proprio seno, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, una Commissione di indagine sull'attività dell'Amministrazione, indicando alla Commissione stessa l'oggetto dell'indagine ed assegnando un termine per la conclusione dei lavori.
2. La Commissione è costituita da un Presidente e da altri due componenti, uno dei quali espresso dalla minoranza nominativamente indicati dal Consesso; le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale.
3. La Commissione, che si riunisce come collegio perfetto, è dotata di poteri d'inchiesta e può esaminare qualsiasi documento conservato presso il Comune nonché acquisire testimonianze senza che ad essa possa essere opposto il segreto d'ufficio.

4. La Commissione conclude il suo mandato rassegnando un rapporto al Consiglio, recante le risposte ai quesiti inizialmente prospettati nonché le eventuali proposte operative; il membro eventualmente dissenziente può redigere e presentare un rapporto di minoranza.

CAPO 5° : NORME COMUNI E FINALI

Art. 14

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute delle Commissioni permanenti sono di norma pubbliche, pertanto, una copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata cinque giorni prima della seduta all'albo pretorio.
2. Le sedute delle Commissioni speciali sono pubbliche se così è stabilito al momento della loro istituzione; quelle delle Commissioni d'indagine non sono mai pubbliche.

Art. 15

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente disposizione o consuetudine contraria, entra in vigore una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO "A"

Numero e composizione per materia di competenza delle Commissioni Permanenti.

Il numero, la composizione e le materie di competenza delle Commissioni sono quelle di seguito elencate:

1. AFFARI GENERALI E FINANZIARI

- gestione delle risorse umane;
- organizzazione degli uffici;
- bilancio;
- revisione di spesa.

2. SVILUPPO E LAVORO

- sviluppo del territorio;
- sviluppo delle attività produttive (agricoltura, artigianato, industria) e del commercio;
- sviluppo occupazionale e lavorativo.

3. SERVIZI SOCIALI E SANITA'

- servizi sociali;
- sanità.

4. CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E PROMOZIONE TERRITORIALE

- pubblica istruzione;
- promozione culturale;
- sport;
- associazioni;
- promozione territoriale.

5. SICUREZZA

- sicurezza dei cittadini, delle abitazioni e delle attività;
- sicurezza stradale e gestione delle sanzioni.

6. ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

- urbanistica;
- lavori pubblici;
- ambiente.